

---

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 25/12/2024, n. 34422

**Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente  
Dott. PARISE Clotilde - Consigliere  
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere  
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere  
Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere Rel.

sul ricorso N.R.G. 07985/2024

promosso da

Be.Mi., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria De Vellis (PEC:  
Omissis) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via  
Borgonuovo 14, in virtù di procura speciale in atti;  
- ricorrente -

contro

Am.Be., rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Mazzi (PEC:  
Omissis) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, via  
San Mamaso 2, in virtù di procura speciale in atti;

- resistente -

e nei confronti di

Be.Ja., nato a V il (Omissis), in persona del curatore speciale avv.  
Marina Crisafulli (PEC: Omissis), in proprio, con studio in Verona,  
piazza Vittorio Emanuele 24, nominata, con provvedimento del Tribunale di Verona  
del 16/11/2023;

- resistente -

e di

Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Verona

- intimato -

avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Verona n. 446/2024,  
pubblicata il 22/02/2024, notificata in data 20/03/2024 nel  
procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2530/2023  
R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
26/09/2024 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale della Repubblica ROSA MARIA DELL'ERBA, depositate il 25/06/2024, che ha chiesto il rigetto del regolamento facoltativo di competenza;  
letti gli atti del procedimento in epigrafe;

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16/03/2023 Am.Be. ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Be.Mi. in data 18/05/2019, chiedendo che venisse stabilito, ove fossero ritenute sussistenti le condizioni per attivare un percorso di sostegno della genitorialità, l'affidamento condiviso del figlio Be.Ja., nato il (Omissis), il collocamento prevalente del minore presso la madre e la disciplina dei tempi di permanenza con il padre, con la nomina di un curatore speciale per il minore e la previsione di un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre di Euro 1.500,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.

Fissata l'udienza di prima comparizione dal Presidente del Tribunale, che delegava sé stesso per la trattazione del procedimento, il convenuto si costituiva, eccependo pregiudizialmente l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Monza e, in subordine, chiedendo la sospensione del procedimento di divorzio in attesa della pronuncia della sentenza definitiva del giudizio di separazione, ancora pendente davanti al Tribunale di Monza, che aveva già pronunciato sullo status. Nel merito, aderiva alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva fosse disposto l'affidamento super-esclusivo del figlio minore al padre con collocamento prevalente presso lo stesso e regolamentazione dei tempi di permanenza con la madre o, in subordine, con tempi paritetici rispetto a quelli con la madre, assegnazione della casa familiare di M al padre, con obbligo di ciascun genitore di mantenimento diretto del figlio nei periodi in cui l'avrebbe avuto con sé. In via subordinata, in caso di collocamento prevalente presso la madre, chiedeva fosse disposto un contributo al mantenimento del minore a proprio carico pari a Euro 300,00 mensili, in ogni caso con ripartizione a metà delle spese straordinarie.

Entrambe le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. con le quali sviluppavano le difese e replicavano alle difese avversarie.

Esperito invano il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 16/11/2023 il Presidente adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del figlio minore: "1) Conferma l'affidamento di Be.Ja. ai Servizi Sociali di A, che assumeranno ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore; conferma altresì la collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa dei nonni materni ad A; 2) Disciplina i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue:...omissis... 3) Dispone che il sig. Be.Mi. con decorrenza dal mese di dicembre 2023 contribuisca al mantenimento del figlio

provvedendovi direttamente nel tempo in cui lo terrà con sé e corrispondendo mensilmente, entro il 5 giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di Euro 400, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 60% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona, ad eccezione delle spese delle scuole d'infanzia, che verranno sostenute quelle di Milano interamente dal padre e quelle di A interamente dalla madre. NOMINA curatore speciale del minore l'avv. Marina Crisafulli. FISSA per la precisazione delle conclusioni in punto eccezione d'incompetenza, sospensione e status l'udienza dell'1.2.2024 h. 9.30."

L'ordinanza veniva reclamata davanti alla Corte d'Appello che con provvedimento del 22/01/2024 respingeva il reclamo.

All'udienza dell'01/02/2024 il convenuto formulava una proposta conciliativa alla quale tuttavia non aderivano né l'attrice, né il curatore del minore. Le parti precisavano quindi le conclusioni e, rimessa la causa al Collegio per la decisione in ordine all'eccezione e alla domanda pregiudiziale e alla pronuncia sullo status, il Tribunale pronunciava la sentenza non definitiva indicata in epigrafe.

Quanto all'eccezione d'incompetenza territoriale, il Collegio condivideva le argomentazioni illustrate, seppur in via delibatoria, nell'ordinanza del 16/11/2023, che venivano integralmente richiamate, rilevando che la situazione di fatto alla quale deve farsi riferimento per individuare la competenza ai sensi dell'art. 473 bis.11 c.p.c. è quella esistente al momento del deposito del ricorso introduttivo, peraltro determinatasi in virtù dei provvedimenti temporanei emessi dal Tribunale di Monza (affidamento ai Servizi Sociali del Comune di A con collocamento ivi presso la madre, frequenza della scuola d'infanzia di A).

La circostanza che successivamente la situazione si fosse evoluta con maggiori tempi di permanenza con il padre, oltre a non aver determinato la modifica della residenza abituale, era ritenuta del tutto irrilevante, in virtù del noto principio della perpetuatio iurisdictionis.

Anche con riferimento alla domanda di sospensione del procedimento di divorzio in attesa della definizione del procedimento di divorzio, il Tribunale confermava le argomentazioni svolte nella predetta ordinanza, non ritenendo ravvisabile alcuna pregiudizialità necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. tra il procedimento di separazione ancora pendente per le questioni diverse dalla pronuncia sullo status e la presente controversia di divorzio, ma solo un problema di coordinamento tra i provvedimenti emessi nei due giudizi.

Nel merito, il Tribunale accoglieva la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimetteva la causa in istruttoria.

Con il ricorso per cassazione Be.Mi. ha proposto regolamento facoltativo di competenza avverso il capo della decisione che ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito da lui formulata, affidandolo a due motivi di censura.

Am.Be. e il curatore del minore hanno depositato memorie difensive.

Fissata l'adunanza per la decisione della vertenza, il ricorrente e la resistente Am.Be. hanno depositato memorie difensive.

Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Repubblica ROSA MARIA DELL'ERBA ha depositato le sue conclusioni scritte il 25/06/2024, chiedendo il rigetto del regolamento facoltativo di competenza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 473 bis.11 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c., per avere il Tribunale di Verona ritenuto che "la situazione di fatto alla quale deve farsi riferimento per individuare la competenza ai sensi dell'art. 473 bis 11 c.p.c. è quella esistente al momento del deposito del ricorso introduttivo", senza considerare che la residenza abituale del minore ha rilievo fattuale (non giuridico) e, conseguentemente, deve potersi adeguare al mutamento dei presupposti fondanti la sua individuazione, in applicazione del principio generale del giudicato rebus sic stantibus che informa il processo di famiglia, con la conseguenza che, nella specie, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che, tre settimane dopo l'instaurazione del giudizio, era intervenuta una variazione del collocamento del minore Be.Ja. e la conseguente modifica della residenza (da A presso la madre a M in via prevalente presso il padre), come già previsto dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario del bambino (cui, come detto in premessa, era stato delegato il potere di modificare il collocamento del minore e i tempi di visita padre-figlio) e comunicata ai genitori diversi mesi prima l'instaurazione del giudizio di divorzio da parte di Am.Be., con la conseguenza che, al momento dell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti (il 17/11/2023), la competenza sarebbe spettata al Tribunale di Monza, a nulla rilevando che alla data della domanda la residenza abituale del minore fosse ad A presso la madre.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 5 c.p.c. e dell'art. 12, paragrafo 1, Reg. UE n. 1111 del 2019, oltre che dell'art. 14 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 (ratificata dallo Stato italiano con L. n. 101 del 2015) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c., per avere il Tribunale di Verona sacrificato il principio di prossimità di rilevanza comunitaria in favore del principio della perpetuatio jurisdictionis sancito dall'art. 5 c.p.c., mentre invece avrebbe dovuto considerare che il Tribunale di Monza era l'autorità giudiziaria "più indicata" a valutare il migliore interesse di Be.Ja., poiché da quattro anni (precisamente, da quando il bambino aveva solo tre mesi di vita) stava accompagnando con esiti positivi il minore nel suo percorso di crescita, attraverso

la previsione e attuazione dei progetti e delle misure funzionali al supporto dell'intero nucleo familiare.

2. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, stante la intima connessione, e risultano entrambi infondati.

2.1. Com'è noto, l'art. 473 bis.47 c.p.c., applicabile al presente procedimento (incardinato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 2022), stabilisce quanto segue: "Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il Tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma. In mancanza di figli minori...omissis."

L'art. 473 bis.11 c.p.c. prevede, poi, che "Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo."

La norma recepisce appieno quanto la legge delega indicava sul punto (art. 1, comma 23, lett. d, L. n. 206 del 2021), nella parte in cui stabiliva che il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale avrebbero dovuto prevedere norme volte a "procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento...omissis".

Nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 149 del 2022 è precisato che il primo comma dell'articolo 473 bis.11 c.p.c. indica, come criterio generale, che tutti i procedimenti in cui debbano essere assunti provvedimenti a tutela del minore spettino alla competenza del Tribunale nel cui circondario il minore abbia la residenza abituale, con la precisazione che la norma costituisce espressione dei principi sovranazionali e di quelli espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

Nella stessa relazione si legge, poi, che "Per non frustrare lo spirito della norma e per disincentivare trasferimenti attuativi di forme di "forum shopping", è previsto che, in caso di trasferimento non autorizzato della residenza del minore, permanga la competenza del Tribunale del precedente luogo di residenza, qualora il ricorso sia depositato entro l'anno. La fissazione di un termine, decorso il quale la competenza spetta al giudice del nuovo luogo di

residenza del minore pure in presenza di trasferimenti non autorizzati, risponde alla necessità di superare alcune incertezze interpretative (Cass., ord. 20 ottobre 2015 n. 21285) ed è espressione dei principi generali della normativa sovranazionale (art. 9 Reg. UE 1111/19 e art. 7 conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge 18 giugno 2015, n. 101)."

Nell'art. 473 bis.11 c.p.c. manca il richiamo ad una definizione esplicita del criterio di residenza abituale, che invece trovava chiara indicazione nella legge delega (come il "luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda"), ma tale definizione può essere utilizzata come criterio interpretativo dell'art. 473 bis.11 c.p.c., peraltro del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità maturata sul punto nella vigenza della precedente disciplina.

Come evidenziato da questa Corte, infatti, la nozione di "residenza abituale" implica una valutazione di fatto, in relazione alla quale è possibile rinvenire una pluralità di indicatori da valutarsi, anche in chiave prognostica, nella finalità di individuare il luogo che costituisce uno stabile centro di vita ed interessi del minore e, con esso, il giudice più vicino a tale luogo, in modo tale da semplificare l'accesso alla giustizia e favorire una tutela effettiva ed efficace a salvaguardia del primario interesse del bambino.

In particolare, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 27741 del 31/10/2018 ha evidenziato che il procedimento di cui all'art. 337 ter c.c., volto all'adozione dei provvedimenti in favore dei figli minori, si instaura nel luogo di residenza abituale di quest'ultimo, inteso come il luogo in cui il minore consolida affetti e relazioni.

Con riferimento al caso in cui vi sia stato un recente trasferimento del minore prima della proposizione della domanda, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 27358 del 17/11/2017, ha evidenziato che, nell'individuare il luogo di residenza del minore, non assumono in sé rilievo la residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, atteso che nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore, ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina della competenza territoriale.

Questa Corte ha anche chiaramente affermato che la residenza abituale del minore al momento della domanda, quale criterio determinativo della competenza per territorio, è destinato ad affermarsi con prevalenza su quello di "prossimità", offrendosi quest'ultimo ad una valutazione di strumentalità rispetto a spostamenti della residenza anagrafica o del domicilio del minore, a seguito del trasferimento del genitore con cui egli convive, che, effettuati in corso di causa, contraddicono quell'esigenza di certezza ed effettività della tutela

giurisdizionale che all'affermazione della regola di competenza si accompagna (così Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15835 del 07/06/2021; Cass., Sez. 6-1, n. 18270 del 16/09/2016).

Lo stesso principio è stato affermato in tema di procedimenti de responsabilitate, in relazione ai quali questa stessa Corte ha più volte ritenuto che, in tali procedimenti, il principio della perpetuatio competentiae, in forza del quale la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore a seguito del trasferimento del genitore con cui egli convive, prevale, per esigenze di certezza e di garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, su quello di "prossimità", ove il provvedimento in relazione al quale deve individuarsi il giudice competente sia quello stesso richiesto con l'istanza introduttiva o con altra che si inserisca incidentalmente nella medesima procedura, senza che rilevi una successiva variazione (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32678 del 24/11/2023).

Il medesimo principio è stato affermato anche in tema di riparto di giurisdizione tra giudice italiano e giudice straniero, con riguardo ai giudizi di divorzio di coniugi con figli minori, ove questa Corte ha ritenuto che, in tali giudizi, al fine di determinare quale sia il giudice nazionale dotato di giurisdizione deve aversi riguardo alla residenza della famiglia al momento della proposizione della domanda, rimanendo ininfluyente il successivo trasferimento del figlio con un genitore all'estero (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15728 del 11/06/2019).

Il riferimento operato dal ricorrente, quale criterio interpretativo, al disposto dell'art. 12, paragrafo 1, Reg. UE n. 1111/2019, postula una non condivisibile applicazione in materia di competenza di una disposizione del tutto particolare, vigente in tema di giurisdizione, che richiede la presenza di determinati presupposti e specifiche condizioni, che connotano il rapporto tra giudici appartenenti a Stati diversi membri dell'UE, che non possono essere adattati, in assenza di una previsione normativa, alle ipotesi di attribuzione della competenza per territorio all'interno di ciascuno Stato membro ("1. In circostanze eccezionali, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a conoscere del merito può, su istanza di parte o d'ufficio, se ritiene che un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore ha un legame particolare sia più indicata a valutare l'interesse superiore del minore nel caso specifico, sospendere il procedimento o una parte specifica dello stesso e: a) stabilire un termine entro il quale una o più parti possono informare l'autorità giurisdizionale di tale altro Stato membro del procedimento pendente e della possibilità di un trasferimento di competenza nonché presentare un'istanza a detta autorità giurisdizionale; o b) chiedere a un'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 2.").

Né assume rilievo nel presente procedimento il disposto dell'art. 14 della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996, ratificata con L. n. 101 del 2014, il quale prevede che "Le misure adottate in applicazione degli articoli da 5 a 10 restano in vigore nei limiti loro propri, anche

quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l'elemento sul quale si basava la competenza, fintantoché le autorità competenti ai sensi della convenzione non le avranno modificate, sostituite o abolite."

Il riferimento alla valenza rebus sic stantibus dei provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale e al suo esercizio, operata dal ricorrente, non assume alcun rilievo ai fini della determinazione del giudice competente, poiché attiene alla stabilità delle statuizioni assunte, che possono essere riesaminate in caso di sopravvenienze, verificatisi successivamente alla definizione del giudizio, e non riguarda i presupposti processuali dell'azione, come è la competenza, né sopravvenienze intervenute in pendenza del giudizio, che, in base alla lettura dell'art. 5 c.p.c. offerta da una giurisprudenza oramai consolidata, possono avere rilievo ai fini della conservazione della competenza originariamente assente, ma non per escludere la competenza riscontrata come sussistente in base alla situazione di fatto esistente al momento della domanda.

2.2. Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto che tre settimane dopo l'instaurazione del giudizio di divorzio, è intervenuta una variazione del collocamento del minore Be.Ja. e la conseguente modifica della residenza (da A presso la madre a M in via prevalente presso il padre), spiegando che tale variazione era già stata prevista dai Servizi Sociali del Comune di A, affidatari del bambino (cui era stato delegato il potere di modificare il collocamento del minore e i tempi di visita padre-figlio) e comunicata ai genitori diversi mesi prima l'instaurazione del giudizio di divorzio da parte della madre del minore.

Dalla stessa allegazione del ricorrente si evince che la situazione fattuale invocata a supporto della ritenuta competenza per territorio del Tribunale di Monza è sopravvenuta a quella esistente al momento della proposizione della domanda di divorzio (marzo 2023).

In effetti, la ricostruzione della vicenda processuale, relativa al giudizio di separazione, dimostra che i provvedimenti presidenziali (doc. 4 fasc. ric.) sono stati sostituiti dall'adozione di provvedimenti ulteriori in corso di causa con ordinanza del giudice della separazione del 26/07/2022 (doc. 9 fasc. ric.), che ha disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali, con collocamento presso la madre, nella casa dei nonni materni. Tale situazione risulta in fatto confermata da ultimo dalla relazione dei Servizi Sociali, datata 08/03/2023, ove si dà atto che è sperimentato l'inserimento del minore solo presso l'asilo di A. Nella rigidità delle rispettive posizioni assunte dai genitori, i Servizi Sociali hanno, poi, chiesto l'autorizzazione a disporre una diversa collocazione del minore con giorni ripartiti tra i due genitori, in modo tale da consentire l'ampliamento dei tempi di permanenza con il padre e l'inserimento del bambino anche nel contesto scolastico di Milano (doc. 12 fasc. ric.), che risulta avere avuto sperimentazione di fatto a partire dal mese di giugno 2023 (doc. 21 e 23 fasc. ric.).



All'esito dell'udienza di comparizione nel giudizio di divorzio, con provvedimento del 16/11/2023, confermato in sede di reclamo, il Presidente delegato ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti relativi al minore (doc. 21 fasc. ric.), rilevando che "... a seguito dell'attribuzione ai Servizi Sociali della facoltà di modificare gli incontri con il padre, dal giugno scorso si è pervenuti, di fatto, ad un collocamento alternato in due Comuni diversi (A e M) distanti 200 km, con frequenza del bambino sia della scuola di A dal lunedì al mercoledì, sia di una scuola di Milano dal giovedì al venerdì". Il medesimo Presidente, tuttavia, non ha previsto l'affidamento alternato, pure richiesto dal padre del minore, ma, pur mantenendo l'affidamento ai Servizi Sociali di A e il collocamento prevalente presso la madre, ha esteso notevolmente i tempi di permanenza del minore presso il padre ("1. Conferma l'affidamento di Be.Ja. ai Servizi Sociali di A, che assumeranno ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore; conferma altresì la collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa dei nonni materni ad A; 2. Disciplina i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: nelle prime tre settimane di ogni mese inizio dell'incontro settimanale con il padre il giovedì sera fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, gli accompagnamenti da A a M verranno effettuati dalla madre; nella quarta settimana, dal venerdì all'uscita di scuola fino alle ore 12 del sabato;

tre settimane di cui due consecutive durante le vacanze estive da concordare entro il 30.4.2023, nonché un'ulteriore settimana da godere durante l'anno, una settimana durante le vacanze natalizie comprendente ad anni alternati il giorno di Natale o il Capodanno, le vacanze pasquali ad anni alterni (nel 2024 saranno trascorse con il padre), festività infrasettimanali con eventuali ponti alternate, nei fine settimana di sua spettanza il padre dormirà la domenica notte a D, così da rendere meno pesante il viaggio di ritorno; ai Servizi Sociali viene demandata, in assenza di accordo, solo la determinazione degli orari, ove non già determinati, e della decorrenza dei periodi di vacanza").

È pertanto evidente che al momento della introduzione del giudizio di divorzio (marzo 2023) non fosse né previsto né attuato un cambiamento delle condizioni di affidamento e di collocamento del minore, stabilite con il provvedimento adottato in corso di causa il 26/07/2022, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, essendo intervenuto un sostanziale ampliamento dei tempi di frequentazione del minore da parte del padre su iniziativa dei Servizi Sociali solo a partire dal mese di giugno 2023, cui è seguita l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti in sede di divorzio, nel mese di novembre 2023, che hanno confermato l'affidamento ai servizi sociali e il collocamento prevalente presso la madre, sia pure con tempi di permanenza del minore presso il padre notevolmente estesi.

Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso e dichiarata la competenza del Tribunale di Verona, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per la regolazione delle spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.

Le spese sono rimesse alla statuizione definitiva del giudice di merito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che, riguardando minori, non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato, essendo il procedimento esente ex art. 10, comma 2, D.P.R. cit.

Si dispone che, in applicazione dell'art. 52 D.Lgs. n. 198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Verona;

spese al merito.

Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il 26 settembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 25 dicembre 2024.